

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 393<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1985

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,  
indi del presidente FANFANI  
e del vice presidente DE GIUSEPPE

#### INDICE

CONGEDI E MISSIONI..... Pag. 3

#### DISEGNI DI LEGGE

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1619:**

PRESIDENTE ..... 3  
\* CAROLLO (DC) ..... 3

#### Discussione e approvazione:

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986» (1619) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

\* CAROLLO (DC), relatore ..... 3, 5  
ALICI (PCI) ..... 4  
GORIA, ministro del tesoro ..... 5

#### Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini» (1590) (Relazione orale)

**Approvazione con modificazioni con il seguente titolo:** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini»:

RUFFINO (DC), relatore ..... Pag. 6 e passim  
\* RICCI (PCI) ..... 8, 20  
VASSALLI (PSI) ..... 10  
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... 13 e passim  
\* CODAZZI (DC) ..... 22

#### PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE

PRESIDENTE ..... 22

#### DISEGNI DI LEGGE

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1559-D:**

PRESIDENTE ..... 23  
LAI (DC) ..... 23

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro» **(1559-D)** *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

LAI (DC), relatore .....	Pag. 23, 25
* GIURA LONGO (PCI) .....	24
VISENTINI, ministro delle finanze .....	25

**GRUPPI PARLAMENTARI**

Ufficio di Presidenza .....	27
-----------------------------	----

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati ...	Pag. 27
Annunzio di presentazione .....	27
Assegnazione .....	27
Approvazione da parte di Commissioni permanenti .....	28

**CONSIGLI REGIONALI**

Trasmissione di voti .....	28
----------------------------	----

**INTERROGAZIONI**

Annunzio .....	28
----------------	----

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 1986**

29

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

**Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Baldi, Brugger, Covi, Crollalanza, De Cataldo, Diana, Filetti, Giust, Gusso, Milani Eliseo, Mondo, Russo, Salvi, Toros, Ulianich, Valiani.

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1619**

CAROLLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CAROLLO. Signor Presidente, a nome della 5<sup>a</sup> Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Carollo si intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986» (1619) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

\* CAROLLO, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo che sia chiaro per tutti che alla data presente l'esercizio provvisorio è obbligatorio.

Ciò che è forse utile sottolineare all'attenzione dei colleghi è quanto già in 5<sup>a</sup> Commissione è stato esaminato e discusso, vale a dire se al comma terzo dell'articolo 1 sia giusto inserire che le eventuali anticipazioni alla Tesoreria da parte della Banca centrale possono essere correlate vuoi alle spese previste nel testo originario dei bilanci vuoi a quelle che nascono dalle variazioni che sono state decise con la legge finanziaria.

Per ragioni tecniche e metodologiche la cosa ha una sua legittimità e una sua obbligatorietà, e pertanto non si aggredisce o non si rispetta la legge n. 468 e neanche la Costituzione se si inserisce anche la variazione nel contesto che crea la somma complessiva sulla quale si calcola la percentuale di anticipazione di tesoreria. Questo è stato già ampiamente discusso e chiarito e pertanto non mi ci soffermo ulteriormente. Concludo affermando che il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Alici. Ne ha facoltà.

ALICI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, naturalmente dovrò essere breve, per tener fede alla caratteristica della relazione, però, senza che ripeta le cose che ha già detto con molta più autorevolezza di me il compagno Napolitano alla Camera — e desideriamo che resti agli atti — la nostra convinzione è che arriviamo a questo provvedimento avendo perduto obiettivamente una grossa occasione che avevamo o potevamo avere, al Senato prima e poi alla Camera, per discutere la legge finanziaria ed i documenti di bilancio, soprattutto dopo che, in particolare da parte del Presidente del Consiglio, ma in generale dal Governo, ci era stato detto che si aspettava, in specie dall'opposizione di sinistra, e quindi dal Gruppo comunista e dal Gruppo della Sinistra indipendente, non dico una collaborazione, ma un dibattito critico e costruttivo che noi abbiamo subito dichiarato di voler portare avanti.

Ci abbiamo provato, dapprima in Commissione bilancio, e per settimane e settimane. Abbiamo addirittura avuto delle pause di riflessione, che non servivano sicuramente a noi che le idee le avevamo già abbastanza chiare — e non vorrei che qualcuno pensasse al solito comunista che ha sempre chiaro di fronte a sé ciò che avverrà perchè sapete bene che, almeno da lungo tempo, ci siamo abituati a non credere più in questa sciocchezza — ma che dovevano servire per cercare di rimettere un po' insieme i cocci che evidentemente esistevano all'interno della maggioranza.

Abbiamo perso una occasione anche perchè sappiamo tutti quanto è successo in corso d'opera. Credo che, se non ci fosse stata la crisi di Governo, con le motivazioni serie che ha avuto, ma se soprattutto la maggioranza avesse avuto un minimo di maggior compattezza e forza anche quest'anno, si sarebbe potuto evitare l'esercizio provvisorio: i tempi c'erano e sicuramente, da parte del nostro Gruppo, e del nostro partito non ci sarebbero stati impedimenti. Non a noi quindi dev'es-

sere addebitata la responsabilità di questo che sappiamo benissimo, senatore Carollo, è un atto dovuto.

Ieri, il compagno Napolitano ha detto che il nostro voto alla Camera sarebbe stato polemico: dico subito che noi non possiamo votare questo documento per motivi che non posso nemmeno dirvi esplicitamente conoscendo voi, che siete più anziani almeno di Senato, meglio di me il Regolamento del Senato. Non possiamo votarlo anche perchè, se dovessimo entrare nel merito del provvedimento e se fosse consentito, potrei mettere agli atti di questa brevissima discussione il resoconto dei dibattiti precedenti che il compagno Bollini, con tanta diligenza, e in questo caso con tanta generosità, mi ha fornito a proposito, ministro Gorla, del comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento del quale abbiamo parlato ieri in Commissione. Abbiamo detto in modo molto esplicito che ci sembra, se non dannoso, inutile anche perchè su questo terreno abbiamo ampiamente discusso e documentato. Insisto nel dire che potremmo allegare gli atti di discussioni precedenti nel corso delle quali non solo noi comunisti, ma anche rappresentanti delle maggioranze di allora, che sono ancora oggi appartenenti alla maggioranza, sostenevano le stesse nostre opinioni.

Il punto sul quale parlerò brevemente, per concludere, è quello relativo al comma terzo dell'articolo 1. Non voglio adoperare sotto le feste natalizie una parola pesante e ne userò una molto leggera. Signor Ministro, questo non è un ricatto, è un lasciare o prendere e sappiamo benissimo cosa c'è dietro questo comma terzo. Abbiamo già spiegato ripetutamente che, a nostro avviso, si potevano adottare provvedimenti diversi, sappiamo che questo è un espediente per evitare che da parte della Banca d'Italia si possa arrivare a *ultimatum* o anche a intimidazioni al Tesoro per un rientro di «splafonamenti» che possono avvenire in futuro ma che, a nostro avviso, sono già avvenuti. Siccome non vogliamo fare la parte della Cassandra, diciamo soltanto che sappiamo che è un espediente, punto e basta, e detto in un'Aula parlamentare un giudizio di questo genere mi sembra che sia persino troppo pesante.

Ho detto e ripeto che non voteremo questo provvedimento: chi ha buone orecchie per intendere, intenda. Credo che, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il nostro Gruppo, è un forte e alto senso di responsabilità che ci porta a questa conclusione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* CAROLLO, *relatore*. Brevissimamente e telegraficamente, come ho già fatto prima, voglio dire che il comma terzo dell'articolo 1 non è un espediente ma è invece una norma dettata dalla necessità o dal desiderio di limpidezza. Certo il Ministro del tesoro avrebbe potuto e potrebbe avvalersi di meccanismi confusi o sotterranei, come, fra l'altro, anche in Commissione è stato suggerito, nel rapporto con la Banca d'Italia.

Non lo ha voluto fare! Avrebbe potuto e potrebbe cioè egualmente tentare di pagare, ammesso che ve ne fosse il bisogno, in misura superiore al 14 per cento, fino al 30 gennaio. Successivamente, dopo venti giorni, avremmo potuto dare competenza alla Banca d'Italia, se per caso si dovesse arrivare a una cifra superiore al 14 per cento di fatto, anche, se, formalmente, si rimarrebbe sempre al 14 per cento. Tutto questo sarebbe stato criticato successivamente, e invece, proprio per ragioni di limpidezza, il Parlamento ha dettato e suggerito il comma 3 che tra l'altro è stato votato non soltanto dalla maggioranza.

Per queste ragioni, ritengo che non sia da criticare l'articolo 1 nel suo complesso, specie il comma 3, mentre, se il secondo comma appare superfluo, ciò non significa che sia negativo o pieno di veleno formale. Tutto ciò che può sembrare superfluo talvolta migliora la chiarezza delle impostazioni formali, e pertanto ritengo che, anche sotto questo aspetto, sia da considerarsi positivo quanto la Camera dei deputati ha deciso ed approvato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

**GORIA, ministro del tesoro.** Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo molto

brevemente innanzitutto per ringraziare il relatore Carollo e il senatore Alici che è intervenuto nella discussione generale.

Devo dire che il Governo ha espresso le proprie valutazioni non tanto sul tema complesso della legge finanziaria, che ci ha visto tra l'altro discutere a fondo, quando su ciò che è accaduto in termini di tempi di approvazione. Non manca ovviamente il rammarrico circa un risultato che verosimilmente era alla nostra portata e che, forse per la responsabilità di tutti e di nessuno, di una parte o dell'altra, non si è raggiunto.

Sul testo del disegno di legge in esame, tra l'altro molto breve, già il relatore ha riportato la sintesi della discussione svolta in Commissione e personalmente non ritengo necessario aggiungere nulla, se non comunque la «non dannosità» del comma 2 ed il significato del comma 3. Espediente o meno che sia, è chiaro il significato che il disegno di legge si propone nella sue finalità così come è stato proposto e per il modo in cui è stato approvato. Il Governo non ha potuto che apprezzarlo, perchè, in buona sostanza, esso tende a evitare ciò che da parte dell'opposizione è stato invece ieri consigliato in Commissione, e cioè di violare, in sostanza, la legge, sapendo che il gioco delle forme, o meglio il periodo di riferimento (trattandosi dell'ultimo giorno del mese), avrebbe forse consentito di sottrarsi alla sanzione. Non è questo un comportamento sicuramente apprezzabile, al di là dei risultati che eventualmente si sarebbero potuti raggiungere.

Il Governo sottolinea comunque l'importanza dell'approvazione del disegno di legge e ringrazia quanti, intervenuti, hanno contribuito a un dibattito che sarà utile, non tanto per il caso che si debba nuovamente ricorrere a questo strumento (il che ci auguriamo non debba più avvenire), quanto ad approfondire temi importanti quali quelli della gestione della contabilità di Stato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli:

Art.1.

1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 gennaio 1986, il

bilancio dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1986, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in lire 156.111.019.082.000.

3. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalla successiva prima nota di variazioni.

**È approvato.**

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1986.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### Discussione del disegno di legge:

**«Conversione in legge del decreto legge 29 novembre 1985, n. 685 recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini» (1590) (Relazione orale)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversio-

ne in legge del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, *relatore*. Onorevoli Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel luglio del 1984 il Parlamento con il voto di tutti i Gruppi politici varò la legge che diminuiva i termini di durata della custodia cautelare. Il provvedimento venne salutato da un lato come una scelta di civiltà giuridica e dall'altro come un opportuno adeguamento della normativa italiana a quella esistente in tutti gli altri paesi europei. Non va dimenticato che il nostro paese, anche sotto questo profilo, aveva ricevuto alcune censure da parte della Corte europea dei diritti umani.

Nel gennaio del 1985 è intervenuto un successivo provvedimento con il quale è stata decisa una proroga dei termini di custodia cautelare. Nel dicembre del 1984, inoltre, il Governo aveva presentato un provvedimento che imponeva alcuni obblighi e un più efficace controllo per gli imputati scarcerati per decorrenza dei termini.

Oggi ci troviamo qui a convertire in legge un decreto-legge che tenta di raggiungere un giusto equilibrio tra questa scelta di civiltà giuridica da un lato e l'esigenza di un ordinato vivere sociale dall'altro. Nel frattempo, dal gennaio 1985, data in cui è stata varata la proroga che tutti i Gruppi politici definirono come ultima proroga poichè diversamente la legge sarebbe stata di fatto affossata, e a nostro avviso ingiustamente, l'impegno dei magistrati, intenso e rilevante, ha reso certamente meno drammatici gli effetti dell'entrata in vigore della nuova normativa. Ma la contemporanea scarcerazione di un numero non trascurabile di imputati o condannati con sentenze non definitive per reati che denotano una rilevante pericolosità sociale ha posto dei problemi che il decreto-legge tenta di risolvere con opportuni provvedimenti. Non si tratta, onorevoli colleghi, di un ritorno alla legislazione dell'emergenza, nè si rimette in discussione la scelta fondamentale che il Parlamento votò nel luglio del 1984 con la legge n. 398.

La nuova normativa consente da un lato un più efficace controllo degli imputati scarcerati per decorrenza dei termini e dall'altro lato — ed è questo un aspetto di rilevante novità — una valutazione caso per caso, per ogni singolo imputato, mentre con il sistema previgente vi era un automatismo nell'applicazione di misure cautelari, di obblighi e di prescrizioni a carico degli imputati.

Trattasi di una normativa che riguarda gli imputati scarcerati per decorrenza dei termini al 30 novembre 1985 ma che, data la complessità di alcuni processi attualmente in corso — mi riferisco ai maxiprocessi contro la camorra e la mafia — potrebbe avere possibilità di concreta applicazione anche nell'immediato futuro.

Certo è, onorevoli colleghi, che la normativa del luglio 1984, salutata, ripeto, come una scelta di civiltà giuridica, è caduta in un sistema ancora lento e in una situazione processuale che richiede certamente migliore coordinamento e maggiore celerità. Per questo si stanno discutendo — e mi auguro che il Senato possa approvarli tempestivamente — i criteri di delega per la riforma del codice di procedura penale che dovrebbero consentire una maggiore sveltezza ai processi e quindi rendere applicabile *in toto* e senza preoccupazioni la legge che riduce i termini di carcerazione cautelare.

Mi auguro che le proposte che emergeranno e le ipotesi che ha già formulato il Ministero di grazia e giustizia consentano una maggiore celerità ai processi. Certo è che dovremmo forse esaminare anche noi se non sia il caso di alcuni correttivi nei confronti di imputati che non siano mai stati sottoposti a giudizio penale rispetto a coloro che abbiamo già subito una condanna in primo o in secondo grado. Questo, onorevoli colleghi, perchè non vi è dubbio che esiste un affievolimento della presunzione di innocenza nell'ipotesi di un imputato che sia stato già giudicato e condannato in primo o addirittura in secondo grado rispetto ad un imputato che non sia stato mai giudicato.

Non farei commenti, anche per ragioni di economia di tempo, ai vari articoli, riservandomi di farli nel momento in cui esamineremo gli emendamenti che la Commissione

propone al testo del decreto legge. Mi sembra opportuno però sottolineare le novità più rilevanti di questo decreto-legge.

La prima è un più efficace controllo degli scarcerati per decorrenza dei termini. La seconda è l'esame caso per caso delle singole situazioni, senza l'applicazione, prima vigente, di obblighi in modo automatico. La terza è il fermo di polizia, sia pure limitato all'ipotesi dell'imputato che si è dato alla fuga; fermo di polizia che è naturalmente soggetto a prescrizioni, cioè alla comunicazione senza ritardo e comunque entro le 48 ore al procuratore della Repubblica e all'autorità giudiziaria competente per la convalida dell'ordine di arresto e successivamente all'autorità giudiziaria competente per l'eventuale emissione del mandato di cattura.

Quarto elemento significativo e rilevante di questo decreto-legge è che, mentre prima la cauzione era sufficiente ad impedire l'applicazione di obblighi e prestazioni, viceversa ora, mi pare opportunamente, essa non impedisce l'applicazione di questi obblighi e prestazioni, che anzi sono imposti, eliminando così quella che in fondo era una discriminazione che sembrava del tutto illegittima ed abbastanza odiosa tra l'imputato che potesse, per le proprie condizioni economiche, corrispondere la cauzione e quello che non era in queste condizioni.

Per concludere, onorevoli colleghi, mi pare che la legge al nostro esame persegua un giusto equilibrio tra diritto alla libertà ed esigenza di cautele e di difesa della società. Penso di poter dire che una ulteriore proroga dell'entrata in vigore della legge sulla durata della custodia cautelare avrebbe fatto perdere ogni credibilità ad un intervento legislativo su cui si era già discusso sin da troppo tempo e avrebbe rappresentato l'ingiusto affossamento di una legge opportuna. Anche perchè, non dobbiamo mai dimenticarlo, alcuni termini di custodia cautelare erano diventati nel nostro ordinamento veramente termini da capogiro.

Detto questo, mi pare opportuno sottolineare che permangono situazioni oggettive che rendono non solo necessaria, ma obbligatoria una vigilanza particolare. Mi auguro, onorevoli colleghi, che gli imputati scarcera-

ti, grazie anche alle norme della legge al nostro esame, non commettano reati di una qualche gravità, chè, in caso diverso, proprio da coloro che si sono fatti promotori di questa scelta di civiltà verrebbero pressanti inviti a ritornare indietro e ad annullare ciò che è stato realizzato con senso di responsabilità. Si riparlerebbe forse allora di un ritorno all'emergenza. Indipendentemente da ciò, è pur vero che anche nei controlli che si impongono occorre mantenere un giusto equilibrio, perchè non vi è dubbio che essi comunque incidano pur sempre sulla libertà personale.

La legge al nostro esame mi sembra che persegua questo equilibrio, cioè il bilanciamento tra queste opposte esigenze: quella di scarcerare gli imputati nei cui confronti non è stato esaurito il giudizio in tempi considerati ragionevoli dalla legge e l'esigenza del vivere ordinato nella nostra società. Ma non vi è dubbio che il problema fondamentale è quello, come ho detto, della riforma del codice di procedura penale. Dobbiamo studiare e indicare strumenti idonei per conferire al processo maggiore snellezza e rapidità di procedure, per evitare che i costi umani dell'eccessiva lentezza dei processi si riversino in maniera troppo gravosa sugli imputati.

Credo che, se lavoreremo insieme in questo spirito, potremo, forse prima del previsto, realizzare una normativa capace di porre fine a una legislazione che custodisce gli scarcerati per decorrenza dei termini di custodia allorchè gli apparati giudiziari siano in grado di portare avanti e concludere nei tempi previsti i processi al loro esame.

Credo di interpretare i sentimenti di tutti i colleghi formulando questo auspicio a conclusione di questa breve relazione orale. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ricci. Ne ha facoltà.

\* **RICCI.** Signor Presidente, colleghi senatori, desidero riferirmi in questo breve intervento a una questione di merito sulla portata di

questo decreto-legge, dopo le modifiche che ad esso sono state proposte dalla Commissione giustizia del Senato nel corso di una molto rapida e concentrata discussione. Ma la prima questione che desidero affrontare, riprendendo alcune considerazioni che il nostro Gruppo ha già svolto quando si è trattato in quest'Aula di esprimere il nostro orientamento e il nostro voto in relazione alla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, riguarda la inopportunità — quindi è una critica che esprimiamo con fermezza — che una materia come questa, che riguarda in qualche modo il problema della libertà delle persone, sia stata affrontata nella forma del decreto-legge.

Debbo ricordare — lo farò brevemente; per una più esauriente trattazione mi rifaccio alla discussione sulla verifica dei presupposti di necessità e urgenza — che fin dal dicembre del 1984, in relazione alla entrata in vigore, in gran parte già avvenuta e in parte rinviata al novembre di quest'anno, della legge n. 398, relativa alla riduzione dei termini di custodia cautelare, fu presentato dal Governo un disegno di legge alla Camera dei deputati sulla materia dei controlli ai quali gli imputati scarcerati debbono essere sottoposti. Questo disegno di legge per i suoi contenuti registrò una critica da parte di tutti i Gruppi della Camera e, dopo un dibattito molto serrato su tutta una serie di punti rilevanti, il provvedimento venne ritirato dal Governo.

Penso che, se il Governo avesse tempestivamente presentato un disegno di legge di contenuto analogo a quello trasferito nel decreto-legge, vi sarebbe stata una più ampia possibilità di discussione intorno al problema di questi controlli e non ci saremmo trovati con le ore contate a dovere decidere su una materia così delicata, come di fatto è avvenuto attraverso il ricorso allo strumento del decreto-legge. Dobbiamo quindi esprimere e ribadire tale critica perchè essa costituisce un punto che ci trova dissenzienti circa l'adozione di questo strumento.

Passando al merito, esprimeremo consenso al decreto-legge, così come modificato con le proposte della Commissione giustizia del Senato, anche se purtroppo i lavori hanno do-



vuto concentrarsi fortemente e sarebbe stato desiderabile maggior tempo di analisi e di discussione. In particolare, credo che debba essere sottolineato il fatto che sono state apportate modifiche molto importanti all'articolo 3 del decreto legge, nel senso di eliminare ogni modifica all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 398, che avrebbe introdotto in qualche modo una vanificazione della scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare in determinati casi, quelli cioè relativi ai reati più gravi. Infatti, nel comma 4° dell'articolo 3 del decreto-legge si introduceva il concetto secondo cui per le stesse ragioni che avevano determinato l'emissione del provvedimento coercitivo, cioè l'ordine o il mandato di cattura, quindi per le medesime esigenze cautelari previste dall'articolo 254 del codice di procedura penale, poteva, anche dopo la scarcerazione di un imputato, essere emesso un nuovo mandato di cattura. Questo evidentemente è estraneo, ed è stato giudicato estraneo dalla Commissione, all'ambito di un decreto-legge che intende porre norme sulla questione relativa alla violazione degli obblighi che vengono imposti all'imputato scarcerato, o all'imputato posto in libertà provvisoria; dilatava la portata del provvedimento al di là di quanto fosse opportuno e opportunamente quindi da parte della Commissione giustizia è stato proposto di cancellare tale modifica con la soppressione appunto del 4° capoverso dell'articolo 3 del decreto-legge.

Vorrei ancora ricordare, seppur non tratterò tutte le modifiche introdotte, che per quanto riguarda l'articolo 4 del decreto-legge è stato stabilito che le impugnazioni nei confronti dei provvedimenti che determinano gli obblighi possono essere fatte non soltanto, come era stabilito, e come è stabilito attualmente, dal pubblico ministero, ma anche da parte del difensore, e che i provvedimenti sottoposti ad impugnazione sono non solo quelli che impongono, ma anche quelli che modificano o revocano le misure stesse. Credo che sia anche importante sottolineare che si istituisce — e credo che questa sia una garanzia per gli imputati scarcerati — il principio secondo cui coloro che vengono sottoposti agli obblighi possono ottenere dei

permessi per comprovati motivi di famiglia, di salute o di lavoro; possono cioè ottenere dal magistrato delle deroghe temporanee alla osservanza degli obblighi, pur, naturalmente nel mantenimento di un adeguato controllo. Ciò costituisce un elemento di razionalizzazione e, come ho già detto, anche un elemento di maggiore garanzia nei confronti dell'imputato sottoposto agli obblighi.

Per quanto riguarda l'articolo 8, vorrei ribadire un concetto che era stato già affermato in Commissione affari costituzionali dal senatore Perna, che cioè non ci troviamo di fronte a quello che può essere definito un fermo di polizia; anche qui si è modificato il testo del decreto-legge in Commissione, ponendo che la fuga si sia verificata, e che è presupposto della possibilità per la polizia di fermo (ovviamente con successiva convalida entro le quarantotto ore e successiva trasmissione degli atti al giudice che ha disposto i controlli per i provvedimenti di sua competenza), direttamente in relazione e connessione con la sottrazione, da parte dell'imputato, agli obblighi che gli sono stati imposti da parte del magistrato.

Credo che queste siano le modifiche più salienti e che in forza di queste, che hanno limitato il significato di questo decreto-legge a quello che doveva essere appunto il suo impianto originario, cioè garantire un controllo soprattutto nei confronti di imputati che, per la natura dei reati di cui debbono rispondere e per altre ragioni, presentino particolari aspetti di pericolosità (ma ricordiamo che si tratta di imputati per cui vige la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva), si vada appunto a questa maggiore incisività dei controlli, tuttavia cancellando dal decreto-legge quelle frange che tendevano a dilatarne la portata al di là di questa esigenza che noi, evidentemente, per ragioni di prevenzione generale e di prevenzione speciale, non possiamo che condividere.

Credo che il completamento di queste modifiche che sono state apportate in sede di Commissione potrà aversi attraverso l'approvazione di un emendamento di cui il primo firmatario è il senatore Gallo e che ho firmato anch'io (ma ne discuteremo quando sarà il

momento, cioè fra poco) in forza del quale viene anche modificato l'articolo 5, cioè quello relativo alla cauzione: quando il giudice afferma la impossibilità, da parte dell'imputato, di prestare la cauzione o la malleva (deve esserci quindi, ripeto, una impossibilità) il giudice stesso non può evidentemente rifiutarsi di assumere il provvedimento o di scarcerazione o di libertà provvisoria per il quale sia orientato, ma deve imporre gli obblighi che sono previsti dalla legge e che vengono, attraverso questo decreto, in qualche modo resi più incisivi. Questo emendamento completa quel quadro di modifiche che farà sì che il nostro voto, in relazione a questo provvedimento legislativo, si manifesti in senso favorevole.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Vassalli. Ne ha facoltà.

**VASSALLI.** Onorevole Presidente, anche il mio intervento sarà contenuto e si terrà sulle stesse linee di quello del collega Ricci che mi ha preceduto.

Poche parole merita questo ormai vecchio problema, soprattutto se non si vuole tediare l'Assemblea sulla questione del ricorso al decreto-legge. Di questa abbiamo già parlato nel momento in cui si trattò dei presupposti di costituzionalità sotto il profilo della necessità e dell'urgenza e non mi sembra di dovermi soffermare ulteriormente in questo momento. Vorrei solo dire che la storia di questi provvedimenti in materia di libertà personale ci presenta ben più vecchi precedenti nello stesso senso. Ho già ricordato in Commissione — e mi permetto di rammentarlo anche in questa sede — che un decreto-legge fondamentale dell'11 aprile 1974 (il n. 99, convertito poi nella legge 7 giugno 1974, n. 220) fu adottato proprio per modificare l'articolo 272 del codice di procedura penale ed in particolare per ampliare i casi di sospensione della decorrenza del termine di carcerazione preventiva. Era anche quello un primo momento di emergenza, se vogliamo, anche se molto più limitata, profilatasi in relazione a casi determinati, e si provvide in quel modo, che ho detto, aggiungendo poi alle disposizioni modificative del co-

dice di procedura penale le più importanti modificazioni del codice penale sostanziale che abbia conosciuto la Repubblica italiana in questi quaranta anni: perchè non c'è dubbio che le modifiche sul trattamento del concorso formale di reati, sulla comparazione fra circostanze, sull'eterogeneità nel reato continuato, sulla facoltatività della recidiva e sulla diminuzione degli aumenti di pena per la recidiva sono le più importanti modificazioni che abbia subito finora il codice penale e indubbiamente tra le più valide, che tuttora permangono, a parte le sporadiche limitazioni qualche volta intervenute nella materia della comparazione fra circostanze. Tutte furono adottate con decreto-legge; ma quella era una epoca nella quale intorno al Ministro del tempo stavano certi illustri professori di diritto penale e di diritto civile che oggi, facendo parte di altra area politica, sono viceversa i massimi contestatori del ricorso al decreto-legge. Eppure allora collaboravano con il Ministro per formulare quel decreto-legge, che fu e rimane una cosa ottima.

Non è che con questo io voglia fare la difesa del decreto-legge in senso assoluto; voglio dire che esistono validi precedenti, che ci siamo trovati in situazioni di questo genere in altre circostanze e che il frutto di alcuni decreti-legge proprio in questa materia non è stato poi tanto tossico come si potrebbe pensare. Però voglio anch'io ribadire l'opportunità che si proceda, nelle materie riguardanti i codici, per quanto possibile e ovunque possibile, con ricorso a disegni di legge.

E questo mi porta all'altro tema dell'odierno dibattito, il disegno di legge n. 2358 che il Governo presentò nel dicembre 1984 alla Camera dei deputati. Collega Ricci, non è esatto che il Governo abbia ritirato quel disegno di legge. Effettivamente esso incontrò grandi contrasti da parte di vari Gruppi, ivi compresi quelli della maggioranza governativa, in sede di Commissione, alla Camera dei deputati e ne fu decisa la rimessione in Aula. Poi rimase — come succede per molti di quei provvedimenti di cui le Commissioni decidono la remissione in Aula perchè non interviene un sufficiente accordo — quie-

scente in Aula, ma il Governo non lo ha mai ritirato.

La realtà è che effettivamente quel disegno di legge presentava alcuni difetti vistosi. Aveva innanzitutto il vizio di nascere nel momento stesso in cui si proponeva la prima proroga parziale della legge n. 398 del 28 luglio 1984, proroga che poi fu approvata: e ciò poteva indurre i membri dell'altro ramo del Parlamento a pensare che la proroga bastasse, cosa che poi non si è verificata, quanto meno in parte. Quel disegno di legge aveva poi vari difetti — diciamo così — interni: eccessività, pesantezza, norme che lasciavano adito a dubbi, e soprattutto — questo era il punto più delicato — per la prima volta cercava di cominciare ad introdurre quei criteri di distinzione tra i vari gradi di giudizio cui ha accennato anche il relatore, senatore Ruffino, stamattina, in relazione ad un certo affievolirsi della presunzione di innocenza e quindi in relazione alle condanne anche non definitive, ponendo con ciò un problema delicatissimo di ordine costituzionale: un problema realmente esistente, come ho già detto altre volte, che ha oggettivamente una sua grave ed importante dimensione, ma che solleva tali perplessità di natura costituzionale da far comprendere l'atteggiamento negativo dell'altro ramo del Parlamento in quella circostanza.

Oggi il Governo ci ha proposto un decreto-legge, che — come ha rilevato il senatore Ruffino — è l'unica strada che poteva essere seguita. Noi siamo sempre stati d'accordo con il ministro Martinazzoli nelle sue dichiarazioni contrarie ad una nuova proroga e credo che egli, nel fare tali dichiarazioni, interpretava o presentava quello che sarebbe stato l'atteggiamento, penso comune, dei due rami del Parlamento circa nuove proroghe dell'entrata in vigore della legge n. 398 del 28 luglio 1984.

Ed allora, non potendosi seguire la strada di ulteriori proroghe, perdurando alcuni pericoli derivanti dalla messa in libertà di soggetti ipoteticamente pericolosi, l'unica via percorribile era quella di rendere più incisive le misure che già il codice prevede nell'articolo 282 e, di riflesso, nell'articolo 284, per la libertà provvisoria, integrandole —

come già nelle leggi precedenti — nell'articolo 272, concernente viceversa la scarcerazione automatica.

Era l'unica strada che potesse essere seguita ed è questa strada che il Governo intelligentemente ha percorso sottoponendo quel suo decreto-legge all'esame del Parlamento per la conversione in legge.

Le misure aventi questa collocazione e quelle finalit  erano meno rigorose un tempo. È inutile che ricordi il vecchio testo degli articoli 272 e 282; solo alcune misure più incisive, come quella di un controllo domiciliare più intenso e continuo, erano contenute nell'articolo 284, in linea però subordinata all'impossibilità della cauzione o della malleva. Si è dunque fatto semplicemente qualche passo avanti su strade che già erano aperte dal codice di procedura penale vigente, sulle quali non erano mai intervenute decisioni di incostituzionalità e che pertanto erano strade che potevano essere percorse.

Auguriamoci che esse siano sufficienti a porci al riparo dai pericoli paventati. Certamente questo rimarrà come uno di quei casi in cui, invece di seguire quella corrente, che è stata tante volte criticata, di scaricare tutte le responsabilità sulle spalle del magistrato, si è seguita la strada di addossare notevoli responsabilità sulle spalle della polizia. Infatti le norme e i controlli conterranno in quanto la polizia sarà in grado di seguire adeguatamente questi soggetti e di vigilare su quelle che possono essere le fonti dei pericoli che da loro derivano.

Venendo ai contenuti specifici non sto a ripetere nè quello che ha detto il relatore senatore Ruffino, nè quello che ha detto così bene il collega Ricci, che ha tanto validamente contribuito, come sempre, alla messa a punto, anche attraverso la proposta di emendamenti e la collaborazione data in Commissione, delle modifiche che la Commissione ritiene di proporre all'Aula rispetto al decreto-legge del Governo. Queste modifiche non intaccano in alcun modo la struttura del decreto, ma rappresentano correttivi prevalentemente di carattere tecnico.

Voglio dire, condividendo e sottolineando quello che ha detto il senatore Ruffino, che questo decreto-legge, alla cui conversione ci

apprestiamo (così almeno mi auguro) contenga alcuni elementi degni di nota: quello del maggior rigore e della maggiore incisività di certe misure, ma anche quello, estremamente civile, di una minore importanza data alla cauzione e alla malleveria in se stesse considerate. Prima di tutto, la possibilità di queste misure di controllo più rigorose renderà probabilmente meno frequente il ricorso alla cauzione e alla malleveria che qualche volta raggiungeva, nella sua determinazione, misure che erano proprio iugulatorie e che equivalevano a negare l'attuazione di un diritto che, viceversa, era sancito dalla Costituzione e che corrispondeva ad un preciso imperativo costituzionale. In secondo luogo esso renderà possibile non dare a quei soggetti, che siano viceversa in grado di pagare qualsiasi cauzione o di ottenere qualsiasi malleveria, una libertà assoluta: potrà infatti il giudice aggiungere anche a carico di tali soggetti, probabilmente con una cauzione ridotta, quegli obblighi di vigilanza e quegli adempimenti di presentazione agli uffici di polizia che non si vede perchè dovevano fino a ieri essere esclusi solo nei confronti di coloro che erano ammessi a pagare la cauzione prevista dagli articoli 282 e 284.

Dico questo semplicemente per sottolineare che anche questo decreto-legge, pur emanato sotto l'impulso dell'urgenza e della necessità e per il timore di eventi nascenti dalla pericolosità di soggetti anticipatamente scarcerati (pericolosità che gli onorevoli colleghi sanno che esiste per il fatto stesso che si tratta di soggetti che non hanno purgato, in carcerazione preventiva, definitivamente la pena e che, potendo essere sottoposti a pene anche lunghissime, si possono trovare in situazioni tali da essere invogliati alla fuga o addirittura da entrare di nuovo in organizzazioni delittuose), pur avendo questi contenuti e questi presupposti riesce a realizzare un piccolo passo avanti verso una maggiore civiltà in questa materia, come è quella rappresentata dalle modifiche concernenti appunto la cauzione e la malleveria e i loro rapporti con i controlli. Sono piccoli passi che facciamo nella difficoltà enorme, in cui ci troviamo, di arrivare a conclusioni più convincenti e più generali, come quelle atti-

nenti alla riforma del codice di procedura penale, ma che non possono essere sottovalutati e dimenticati come ha sottolineato egregiamente il relatore, senatore Ruffino, nella relazione testè pronunciata.

Sulle singole disposizioni non starò a soffermarmi in sede di discussione generale, le hanno già egregiamente illustrate il senatore Ricci e il relatore. L'Assemblea ha sott'occhio le numerose modificazioni proposte con emendamenti presentati dalla Commissione giustizia unanimemente. C'è anche un ulteriore emendamento a firma del senatore Gallo e di altri senatori, che credo sia anch'esso pienamente valido ancorchè non provenga dalla Commissione e sia stato portato all'Assemblea dopo che la Commissione aveva esaurito il proprio lavoro. Questo lavoro è stato forzatamente affrettato e speriamo che non ci siano sfuggiti errori tecnici troppo gravi. È un lavoro che ci auguriamo possa trovare il conforto di questo ramo del Parlamento oggi e prossimamente, alla ripresa, data anche l'urgenza perchè la scadenza è il 29 gennaio, da parte della Camera dei deputati. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**RUFFINO, relatore.** Signor Presidente, farò una brevissima replica innanzitutto per ringraziare il senatore Ricci e il senatore Vassalli per i loro interventi con i quali, soffermandosi sul merito del provvedimento, hanno convenuto sull'opportunità dello stesso e sulla necessità della nuova normativa. Non desidero fare il difensore d'ufficio del Ministro, ma credo, riallacciandomi alle acute osservazioni del senatore Vassalli, che mai come in questo caso il Ministro di grazia e giustizia si sia comportato in modo scrupoloso e rispettoso delle funzioni e delle attività del Parlamento, non solo per quanto riguarda la presentazione tempestiva del provvedimento alla Camera dei deputati, ma anche perchè nella seduta del 14 novembre venne a riferire alla Commissione giustizia del Senato sulla situazione che la legge n. 398 del 1984 avrebbe comportato in ordine agli im-

putati che sarebbero stati scarcerati per decorrenza dei termini.

Si sviluppò, in quella sede, un ampio ed articolato dibattito e da parte di tutte le forze politiche vennero espressi due concetti fondamentali: innanzitutto, l'assoluta inopportunità di un rinnovo di proroga che avrebbe tolto validità alla nuova normativa affossandola ingiustamente. Un secondo criterio ispiratore emerse poi in quella circostanza, la necessità cioè di controlli più pregnanti ed efficaci nei confronti degli imputati scarcerati per decorrenza dei termini allorché ci si fosse trovati di fronte a imputati socialmente pericolosi.

Allo stato delle cose, l'unico strumento valido era quello del decreto-legge, al quale ha dovuto necessariamente ricorrere il Governo, così come in precedenza (lo ricordava opportunamente il senatore Vassalli), su temi così importanti e delicati, aveva già fatto. Non ho altro da aggiungere, signor Presidente, onorevole Ministro, ma mi è parsa necessaria questa precisazione anche per amore della verità.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'obbligo che mi corre anzitutto è quello di un'espressione di gratitudine nei confronti principalmente del relatore, ma anche nei confronti di tutti i componenti della Commissione giustizia, in modo particolare, per il contributo con il quale è stato arricchito l'iniziale provvedimento proposto dal Governo che ha trovato, proprio nella Commissione giustizia, quelle messe a punto che ci auguriamo possano avere positivamente completato, anche sotto il profilo tecnico, il testo del decreto-legge che il Governo aveva approntato. Ne sono profondamente grato perchè ciascuna di queste indicazioni e di questi correttivi ha camminato nei giusti indirizzi che il proponimento del Governo aveva cercato di esprimere nel testo predisposto.

Condivido in modo particolare ciò che ha detto il relatore quando ha sottolineato che

dobbiamo chiarire una volta per tutte il problema (che sicuramente esiste e va affrontato forse anche in termini più ampi, quali sono quelli accennati dal presidente Vassalli e che erano contenuti nell'iniziale disegno di legge dell'ottobre 1984 predisposto da parte del Governo) della lunghezza della detenzione cautelare non esiste tanto come problema in sè, quanto come conseguenza della durata dei processi. Fin tanto che non sarà affrontato e risolto tale problema, ci troveremo di fronte a questo inconveniente che ha quelle rilevanze non soltanto giuridiche, ma anche sociali, che sono state poco prima indicate.

Non possiamo certo dimenticare che le norme contenute nel provvedimento al quale ci riferiamo sono relative soltanto a reati particolarmente gravi. Vorrei, quindi, che fosse chiaro — ma al Senato è certamente chiaro — che si tratta di provvedimenti limitati a reati che sono espressamente richiamati nel decreto-legge e che rivestono un particolare livello di pericolosità.

Indubbiamente nelle sue linee essenziali il decreto-legge — e ritengo che tutti avremmo voluto che la materia che ne forma oggetto fosse regolamentata in modo definitivo e non per brevi stralci o scampoli — vuole sottolineare, al di là dell'aspetto giuridico, una circostanza importante: quella di voler diffondere sempre di più una convinzione, che è anche civile e culturale, sul significato del secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, cioè che non si può ritenere colpevole nessuno fintanto che non intervenga un provvedimento definitivo da parte della autorità giudiziaria.

La terza e ultima circostanza che vorrei richiamare è che forse tutti avremmo desiderato un provvedimento a carattere più organico di quanto non possa essere un decreto-legge. Però, a mio avviso, il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore passo su quella strada che faticosamente il paese sta percorrendo, cioè la strada dell'uscita dall'emergenza. Mi rendo conto però che è necessario percorrere questa strada con quella prudenza e con quella cautela con le quali procedono i fatti sociali. Quindi, quando una

norma ha questo contenuto significa che stiamo camminando sulla strada, in larga misura già percorsa, che porta all'affrancamento dal regime dell'emergenza.

Per questo sono grato a coloro che sono intervenuti recando il loro contributo specifico e tecnico e nello stesso tempo sono fiducioso che il Senato vorrà approvare il disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli:

**Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge sono i seguenti:

**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo, al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo ove è stato eseguito il fermo, secondo la rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore del mandamento in cui è avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale ha sede il tribunale ».

**Art. 2.**

Nel primo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale le parole: « ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 ».

**Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.**

**Ricordo che l'articolo è il seguente:**

**Art. 3.**

Gli ultimi quattro commi dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Quando sussista taluna delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 254, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282. Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione sopravvenga taluna delle suddette esigenze

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al comma precedente, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione è tale da far ritenere le misure previste dall'articolo 282 inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari di cui al nono comma, ovvero se risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 292.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove permanga o sopravvenga taluna delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 254 e la stessa non possa essere adeguatamente salvaguardata a mezzo dell'imposizione degli obblighi previsti dal nono comma. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura ».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Nell'alea sostituire le parole: «Gli ultimi quattro commi» con le altre: «I commi nono, decimo e undicesimo».*

3.1 LA COMMISSIONE

*Alla fine del primo capoverso sostituire la parola: «Sopravvenga» con le altre: «emerge o sopravviene».*

3.2 LA COMMISSIONE

*Spostare il secondo capoverso dopo il terzo.*

*Conseguentemente, sostituirvi la parola: «precedente» con l'altra: «primo».*

3.3 LA COMMISSIONE

*Al terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «è tale» fino a: «nono comma» con le altre: «è inconciliabile con le finalità per le quali essi sono stati imposti».*

3.4 LA COMMISSIONE

*Sopprimere il quarto capoverso.*

3.5 LA COMMISSIONE

*Invito il relatore ad illustrarli.*

RUFFINO, *relatore*. Onorevole Presidente, l'emendamento 3.1 chiede la sostituzione delle parole: «Gli ultimi quattro commi» con le altre: «I commi nono, decimo e undicesimo». Con l'emendamento 3.2 si chiede di sostituire la parola: «Sopravvenga» con le altre: «emerge o sopravviene». Si è ritenuto opportuno aggiungere questa indicazione per consentire una più ampia facoltà di valutazione al magistrato.

Secondo l'emendamento 3.4, il primo periodo del terzo capoverso dovrebbe suonare nella maniera seguente: «Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione è inconciliabile con le finalità per le quali essi sono stati imposti». Il testo originario invece è il seguente: «Se l'imputato viola gli obblighi, e la violazione è tale da far ritenere le misure previste dall'articolo 282 inidonee a

salvaguardare le esigenze cautelari di cui al nono comma».

La modifica più importante riguarda la soppressione del quarto capoverso. In altri termini la Commissione ha ritenuto opportuno mantenere in vita l'ultimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, così come è stato emendato dalla legge n. 398 del 1984. Devo dire, perchè rimanga agli atti, che il relatore aveva manifestato qualche perplessità sulla soppressione di tale comma che concedeva più ampi poteri discrezionali al magistrato, nel senso che quest'ultimo potesse emettere nuovo mandato di cattura non solo nell'ipotesi di pericolo di fuga, ma anche nell'ipotesi di una particolare pericolosità sociale dell'imputato e in quella di un inquinamento delle prove. La maggioranza della Commissione è stata di diverso avviso e il relatore ne ha preso atto, non ritenendo che la questione fosse di così rilevante significato ed importanza da determinare le sue dimissioni per il mancato mantenimento della norma e la nomina di un nuovo relatore. Sottopone pertanto all'approvazione dell'Assemblea gli emendamenti così come sono stati brevissimamente illustrati.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il parere è favorevole a tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Do atto al relatore di aver riferito con assoluto scrupolo ed imparzialità l'orientamento della maggioranza della Commissione.

Passiamo alla votazione.

Poichè gli emendamenti 3.1 e 3.3 sono di coordinamento, verranno votati per ultimi.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 4.

L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 282. (*Sottoposizione a prescrizioni*). — Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria o con un'altra successiva il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.

Il giudice può, altresì, imporre, anche in aggiunta alla prescrizione prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione; può, inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero può



imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o in altro comune, o in una frazione di essi.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'ufficio di polizia al quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonchè, se prescritto dal giudice, l'orario nel quale sarà ivi quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni del luogo o dell'orario predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate allo stesso ufficio.

Del provvedimento che impone uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma è data immediata comunicazione all'ufficio di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione.

L'ordinanza che impone taluna delle prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successiva a quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 281 ».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale sostituito, sopprimere la parola «altresì».*

4.1 LA COMMISSIONE

*Al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale sostituito, sostituire la parola «ufficio» con l'altra «autorità» e la parola «indicato» con l'altra «indicata».*

*Conseguentemente, al terzo e al quarto comma dello stesso articolo, sostituire la parola «ufficio» con l'altra «autorità».*

4.2 LA COMMISSIONE

*Al terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale sostituito, sostituire le parole da: «l'orario nel quale» fino alla fine del comma, con le altre: «gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità».*

4.3 LA COMMISSIONE

*All'ultimo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale sostituito, sostituire la parola: «impone» con le altre: «impone, modifica o revoca».*

4.4 LA COMMISSIONE

*All'ultimo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale sostituito, sopprimere le parole: «dal pubblico ministero».*

4.5 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. Gli emendamenti, signor Presidente, si illustrano da sè. Faccio soltanto presente che il fatto rilevante è che non solo il pubblico ministero ma anche l'imputato può impugnare il provvedimento che impone, modifica o revoca le prescrizioni.

Per il resto gli emendamenti sono molto chiari e si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se il giudice accerta l'impossibilità dell'imputato di prestare la cauzione o la malleveria, può concedere ugualmente la libertà provvisoria imponendo uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 282 ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al primo capoverso sostituire le parole:* « può concedere ugualmente la libertà provvisoria imponendo uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 282 » *con le seguenti:* « impone uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 282 ».

5.1 GALLO, RICCI, BATTELLO, SALVATO, MAFFIOLETTI, MORANDI, TEDESCO TATÒ, BENEDETTI.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RICCI. Signor Presidente, non credo di dover ritornare a parlare del merito di questa proposta di modifica: già in discussione generale credo di avere chiarito sufficientemente la sua portata. Il nostro emendamento interviene sull'articolo che riguarda la disposizione della cauzione e della malleveria quando l'imputato non è in grado di prestare nè l'una nè l'altra. In questo caso il giudice

ricorre agli altri obblighi che sono previsti dalla legge, in una formula che è molto più cogente per il magistrato rispetto a quella che figura sia nel testo attuale del relativo articolo del codice di procedura penale, sia nel testo del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

BAUSI, *sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 6.

Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 291-bis. (*Modifica e revoca degli obblighi - Permessi*). — Le prescrizioni imposte ai sensi del secondo e del terzo comma dell'arti-

colo 282 e del secondo comma dell'articolo 284 possono essere sempre modificate o revocate con ordinanza.

Quando risulta necessario per comprovati motivi di salute, per apprezzabili ragioni familiari, o per inderogabili esigenze di lavoro, il giudice può altresì consentire deroghe temporanee alle prescrizioni suddette, impartendo le disposizioni necessarie per assicurare un efficace controllo.

Dei provvedimenti previsti dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente per il controllo ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Per comprovati motivi di salute, di famiglia o di lavoro, il giudice può altresì consentire deroghe temporanee alle prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un efficace controllo».*

6.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

#### Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi preveduti dal secondo comma dell'articolo 282, l'imputato assume con le medesime forme gli obblighi ivi previsti ».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 8.

Nell'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che si sia dato alla fuga. Del fermo è data notizia, ai sensi dell'articolo 238, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente a disporre la cattura ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire il capoverso con il seguente:*

«Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia, immediatamente e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria che ha disposto gli obblighi per i provvedimenti di sua competenza».

8.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Si tratta di un emendamento che ha raccolto il consenso di tutti i Gruppi nel senso che si sono volute inserire le parole: «violando gli obblighi imposti» per determinare in modo più esatto la possibilità del fermo da parte degli agenti di polizia giudiziaria.

La Commissione ha inoltre proposto di sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 238» con le altre: «immediatamente e comunque non oltre le quarantotto ore». Se i colleghi sono d'accordo, riprenderei il testo dell'articolo 1 e, al posto della parola: «immediatamente», proporrei di dire: «senza ritardo». Tale proposta infatti richiama il testo dell'articolo 1. La dizione che si usa in questi casi è la seguente: «senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore».

Presento pertanto il seguente subemendamento per uniformare tale dizione a quella usata nell'articolo 1 del presente decreto:

*All'emendamento 8.1, al quinto rigo, sostituire la parola: «immediatamente» con le altre: «senza ritardo».*

8.1/1

IL RELATORE

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Mi pare che la parola «immediatamente» sia più incisiva rispetto alla espressione «senza ritardo». Per questo motivo sono dell'idea di mantenere il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste sul suo subemendamento?

RUFFINO, *relatore*. Mi rimetto alla valutazione dell'Assemblea, tuttavia faccio rilevare che nell'articolo 1 di questo stesso decreto-legge si dice: «deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore». Evidentemente non è una questione di rilievo, per cui, ripeto, mi rimetto al parere dell'Assemblea.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Non è opportuno usare termini tanto diversi nella stessa legge. Quindi sarebbe opportuno usare la stessa espressione di cui all'articolo 1, per cui pregherei il senatore Ricci di aderire al punto di vista del relatore il quale propone questo subemendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anch'io ritengo che una certa omogeneità terminologica nel medesimo provvedimento sia quanto mai opportuna, altrimenti lasciamo immaginare all'interprete che ci sono due criteri diversi. Quindi mi associo alla richiesta fatta al senatore Ricci di rimuovere la sua difficoltà e comunque mi rimetto al parere dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1/1.

RICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Non vorrei che il criterio di rendere omogeneo il linguaggio all'interno di una stessa legge facesse tralasciare la opportunità di usare termini più incisivi in relazione a situazioni diverse le une dalle altre.

Qui si tratta, come ho già detto, di usare la parola «immediatamente», anziché le parole «senza ritardo» relativamente all'obbligo di presentare l'imputato che è stato fermato alla procura della repubblica del luogo nel quale è stato fermato perchè si effettui la convalida.

Credo che sia meglio dire che questo obbligo deve essere assolto «immediatamente», che non «senza ritardo». Per questo motivo insisto, a parte le questioni di omogeneità che si riferiscono a situazione diversa, perchè venga mantenuto il testo del resto ampiamente concordato in Commissione. Mi spiacerrebbe se, dopo che la Commissione ha votato in un certo modo, per delle ragioni che in qualche maniera investono il merito, si pervenisse a delle decisioni diverse.

PRESIDENTE. Prima di procedere al voto invito il relatore a precisare, poichè nell'emendamento 8.1 il termine «immediatamente» ricorre due volte, se, come mi sembra di

aver capito dal suo intervento, egli propone di sostituire solo la prima volta il termine «immediatamente», al quinto rigo, ovvero anche al quartultimo rigo.

RUFFINO, *relatore*. Solo al quinto rigo dell'emendamento 8.1. Infatti l'articolo 1, che abbiamo già approvato, che prevede la stessa fattispecie, recita: «L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore...». Questa è l'unica ragione per la quale ho deciso di presentare, per ragioni di omogeneità, questo sub-emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1/1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

#### Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

CODAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CODAZZI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana alla conversione in legge del decreto-legge n. 685. Rileviamo infatti la necessità che vengano affrontati i problemi posti dalla scarcerazione contemporanea di imputati, o di condannati senza che vi sia sentenza definitiva, per reati che hanno dimostrato

un pericolosità sociale. Nell'esprimere il voto favorevole, ci preme sottolineare anche che il decreto in questione non si muove nella logica della legislazione d'emergenza, ma offre elementi di maggiore sicurezza alla società, preoccupandosi, al tempo stesso, di salvaguardare le esigenze umane dei singoli, in modo da ridurre al minimo i sacrifici che l'imputato è costretto a sostenere. (*Applausi dal centro*).

### Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini».

**È approvato.**

#### Per le festività natalizie

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi scuso di interrompere momentaneamente l'opera direzionale che dalla Presidenza sta svolgendo la collega onorevole Giglia Tedesco Tatò per rivolger loro, in quella che tra pochi minuti diventerà l'ultima seduta dell'anno, in primo luogo un ringraziamento sincero per la collaborazione che tutti gli onorevoli senatori hanno prestato al puntuale svolgimento dei nostri lavori. Sono stato testimone, in questo ultimo semestre, dell'impegno da tutti manifestato, come di consueto, ma con particolare preoccupazione nel corso della sessione di bilancio. Il mio sincero grazie si estende anche a tutti i nostri collaboratori e, in primo luogo, al Segretario generale.

In vista della ripresa dei lavori che avverrà il 14 di gennaio, desidero aggiungere un augurio sincero di poter avere occasione, nei giorni di riposo, per fare buone riflessioni sul

lavoro già svolto, per dedurre cosa di più si può fare per riprenderlo vigorosamente alla ripresa. Troveremo parecchi problemi da affrontare e tra essi il disegno di legge riguardante le autonomie locali. Ma non è la sola cosa che ci attende, giacchè certamente ci tornerà in questa Aula anche il disegno di legge finanziaria: lo accoglieremo con animo sereno e disposti a collaborare con la Camera per farlo finalmente entrare in vigore.

Insieme a questo augurio di serena riflessione sulle cose fatte e sulle cose da fare, aggiungo un augurio di serene vacanze, ferie e festività con i propri familiari.

Buon Natale, buon anno e arrivederci al 14 gennaio, giorno in cui, nel pomeriggio, discuteremo in Aula interpellanze e interrogazioni e giorno in cui ci sarà anche una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in cui dovremo fissare il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Rivolgo questo augurio di buone ferie anche ai nostri dipendenti e collaboratori, preannunciando all'Assemblea che ieri sera, per parecchie ore, ci siamo occupati anche dell'aggiornamento del regolamento interno, sfiorando anche l'altro problema che accompagna sempre tutti i regolamenti, cioè il modo per vivere meglio e poter adempiere meglio e serenamente i rispettivi doveri. Volevo dare questa informazione all'Assemblea e indirettamente quindi ai nostri collaboratori per dire che abbiamo apprezzato la serenità con la quale hanno partecipato finora

alla ricerca delle nuove norme di aggiornamento e speriamo che con uguale animo ci aiutino ad arrivare al termine dei lavori il più presto possibile.

Grazie a voi tutti e rinnovati auguri. (*Vivi generali applausi*).

**Autorizzazione alla relazione orale  
per il disegno di legge n. 1559-D**

LAI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI. A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia con-

cessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopolio di Stato e di imposta di registro», già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato dal Senato e della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Lai si intende accolta.

**Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE**

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro» (1559-D)** (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1985 n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro», già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato

dal Senato e dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, ritorna per la terza volta il disegno di legge che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché disposizioni in materia di monopoli di Stato e di imposta di registro.

Brevemente dirò che, in particolare, si tratta di termini indifferibili in materia tributaria, che scadrebbero altrimenti il 31 dicembre 1985.

L'articolo 1 proroga l'attuale sistema di riscossione fino al 31 dicembre 1986.

L'articolo 2 differisce il termine relativo alla decorrenza degli effetti della revisione generale degli estimi dei terreni e di quello entro il quale avrebbe dovuto essere effettuata la revisione generale degli estimi degli immobili urbani.

L'articolo 3 riguarda la disciplina della

cancellazione di ufficio dai pubblici registri dei veicoli per i quali non è stata pagata la tassa automobilistica, nonchè la modificazione del termine per il recupero della stessa tassa, da parte dell'amministrazione o per il rimborso in favore del contribuente.

L'articolo 4 proroga fino al 31 dicembre 1987 la non detraibilità ai fini IVA degli acquisti e delle importazioni di autovetture che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

L'articolo 5 proroga fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno — che abbiamo approvato ieri notte in questa Aula in via definitiva, ma che non è ancora legge perchè non è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* — e comunque non oltre il 30 giugno 1986, le disposizioni in materia di agevolazione fiscale del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno scadute il 31 ottobre scorso.

Il Senato ha introdotto altresì due articoli aggiuntivi all'articolo unico. L'articolo 2 riguarda la proroga fino al 30 giugno 1986 dell'indennità spettante ai trasporti dei generi di monopolio. L'articolo 3 stabilisce che l'imposta di registro ed accessori, relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso in base alla vecchia legge, non si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa.

Detto questo, mi corre l'obbligo di ricordare che la Camera dei deputati ha introdotto con un emendamento l'articolo 1-bis, che è stato poi soppresso dal Senato e che ci ritorna attraverso la nuova approvazione dell'articolo 1-bis da parte della Camera. Esso in pratica stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, le amministrazioni e gli enti tenuti al versamento in tesoreria dei fondi loro spettanti prelevano dalla tesoreria medesima i fondi per la corresponsione degli stipendi e dei salari del personale dipendente al netto delle ritenute fiscali. Al comma secondo si dice che tali ritenute fiscali operate sugli stipendi e sui salari di cui al comma 1 sono versate direttamente in tesoreria, quindi non passando attraverso le esattorie e

non corrispondendo pertanto gli aggi dovuti per tali passaggi.

La 6<sup>a</sup> Commissione a maggioranza ha di nuovo proposto di sopprimere l'articolo 1-bis con un emendamento che propongo all'Assemblea.

Tutte le norme esistenti del provvedimento in esame, anche quelle aggiunte all'articolo di conversione, sia l'articolo 2 che l'articolo 3, hanno le caratteristiche di necessità e urgenza, come quelle contenute nel decreto principale.

Debbo affermare che esiste il concreto pericolo, se non sopprimiamo l'articolo 1-bis proposto e approvato dalla Camera dei deputati, che i vantaggi derivanti allo Stato dall'introduzione di questo articolo vengano ad essere superati dagli svantaggi. Inoltre la modifica in questione colpisce casualmente le varie esattorie in relazione ai prelievi che i vari enti fanno per retribuire il personale dipendente. Vengono particolarmente colpite in tal modo alcune grandi aziende di credito che gestiscono esattorie, pregiudicandone l'operatività in relazione ad una futura organica riforma del sistema di riscossione che è allo studio proprio al Senato.

Pertanto propongo l'approvazione dell'emendamento, che stabilisce la soppressione dell'articolo 1-bis riproposto dalla Camera dei deputati e propongo altresì l'approvazione del provvedimento in esame così emendato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giura Longo. Ne ha facoltà.

\* **GIURA LONGO.** Signor Presidente, intervengo molto brevemente per ribadire la nostra posizione che è favorevole al testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e per richiamare il Governo e la maggioranza ad un attimo di riflessione sulle conseguenze che potrebbero derivare, per la riscossione delle imposte, dalla mancata approvazione di questo decreto.

Siamo ormai alle ultime sedute prima della fine dell'anno e quindi o il decreto lo approviamo questa mattina o si apre una



situazione che può aggiungere ulteriore caos e confusione nella gestione complessiva di questo servizio. Riteniamo che debbano essere quindi respinte le pressioni che sono state fatte sulla libera espressione di voto nel Parlamento e che debba essere accettata la modifica che per ben due volte la Camera ha apportato a questo decreto.

Riteniamo, se le cifre iscritte in bilancio hanno un senso, che a conti fatti da questa modifica le esattorie non vengono ad essere danneggiate in maniera irreparabile; anzi, si tratta di apporre una semplificazione e un riequilibrio nelle punte dei loro profitti e dei loro utili che avanzano ed aumentano ormai in maniera incontrollabile. Riteniamo anche, così come abbiamo ribadito più volte nella discussione dei giorni scorsi, che in questo particolare momento è giusto richiedere al sistema esattoriale nel suo complesso di partecipare, così come possono e devono partecipare, allo sforzo che tutto il paese sta cercando di portare avanti per il contenimento della spesa pubblica e per il risanamento delle finanze dello Stato.

Ritengo pertanto di dover ribadire la nostra posizione e di affermare con chiarezza che siamo di fronte ad un gesto di responsabilità che in questo momento deve essere chiesto anche al sistema esattoriale e agli esattori. Per questo, signor Presidente, invito l'Aula del Senato ad approvare il decreto così come esso ci è pervenuto per la seconda volta dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, signori senatori, la Camera ha ripetuto con un emendamento l'introduzione di quella norma, articolo 1-bis, che esclude dai versamenti in esattoria una parte molto importante di gettito e che prevede il versa-

mento diretto. Tuttavia la norma (non entro nel merito) è incompleta e cioè, nell'introdurre questo emendamento, la Camera ha trascurato che, modificando in modo sostanziale la situazione degli esattori, bisognava, perchè altrimenti il disegno di legge è del tutto incompleto, riaprire il termine per il rinnovo delle esattorie perchè (non occorre che invochi anche norme costituzionali) non si possono modificare i termini contrattuali se non è quanto meno concesso il diritto di recesso dell'altro contraente. Inoltre, occorrerebbe prevedere cosa succede o succederebbe di fronte alle disdette di esattorie. Quindi, la norma è talmente «zoppa» ed incompleta, a parte il merito, sotto questo profilo, cioè — ripeto — della mancanza di un nuovo termine di disdetta della esattoria e di una previsione di che cosa può succedere quando alcune grosse esattorie venissero ad essere disdette, che prego il Senato di aderire alla proposta della Commissione di soppressione dell'articolo 1-bis introdotto da parte della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

Il decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

#### *All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « 20 novembre 1985 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 1985 »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1986 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1986 e sui versa-

menti diretti riscossi sempre nello stesso anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 6 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1985. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento ».

*Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:*

« Art. 1-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le amministrazioni e gli enti tenuti al versamento in Tesoreria dei fondi loro spettanti a norma della legge 29 ottobre 1984, n. 720, prelevano dalla Tesoreria medesima i fondi per la corresponsione degli stipendi e dei salari al personale dipendente al netto delle ritenute fiscali e contributive da essi operate a qualsiasi titolo nella qualità di sostituti d'imposta. Contemporaneamente gli enti interessati inviano al proprio tesoriere i mandati per il versamento delle quote corrispondenti alle trattenute fiscali con apposite distinte indicanti il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a trattenuta ed il numero di dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Le ritenute fiscali operate sugli stipendi e i salari, di cui al comma 1, sono ver-

sate direttamente in Tesoreria. Alle relative somme non si applica la procedura di trasferimento tramite esattorie e sulle somme stesse non competono aggi esattoriali. Il tesoriere provvede entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione a versare l'importo direttamente all'amministrazione finanziaria ».

*All'articolo 3:*

*al primo e secondo capoverso, le parole: « comma 51 » e « comma 54 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « comma cinquantunesimo » e « comma cinquantaquattresimo ». Conseguentemente, al primo e secondo capoverso, sono soppresse, rispettivamente, le cifre: « 51 » e « 54 » che figurano all'inizio dei commi sostituiti;*

*all'ultimo capoverso, le parole: « comma 56 », « comma 52 » e « comma 54 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « comma cinquantaseiesimo », « comma cinquantaduesimo » e « comma cinquantaquattresimo ». Conseguentemente, la cifra: « 56 », che figura all'inizio dell'ultimo comma sostituito, è soppressa.*

*All'articolo 5, al comma 1, in fine, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 30 giugno 1986 ».*

Avverto che l'emendamento si intende riferito all'articolo 1-bis del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1-bis è il seguente:

#### Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le amministrazioni e gli enti tenuti al versamento in tesoreria dei fondi loro spettanti a norma della legge 29 ottobre 1984, n. 720, prelevano dalla tesoreria medesima i fondi per la corresponsione degli stipendi e dei salari al personale dipendente al netto delle ritenute fiscali e contributive da essi operate a qualsiasi titolo nella qualità di sostituti d'imposta. Contemporaneamente gli enti interessati inviano al proprio tesoriere i mandati per il versamento delle quote corrispondenti alle trattenute fiscali con apposite distinte indicanti il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a trattenuta ed il numero di dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Le ritenute fiscali operate sugli stipendi e i salari, di cui al comma 1, sono versate direttamente in tesoreria. Alle relative somme non si applica la procedura di trasferimento tramite esattorie e sulle somme stesse non competono aggi esattoriali. Il tesoriere provvede entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione a versare l'importo direttamente all'amministrazione finanziaria.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, già illustrato nel corso della relazione orale:

*Sopprimere l'articolo.*

1-bis.1

LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Gruppi parlamentari, ufficio di presidenza**

PRESIDENTE. Il Gruppo democratico cristiano ha proceduto al rinnovo delle cariche in seno al Gruppo stesso.

Sono stati eletti: Presidente il senatore Mancino; Vice Presidente vicario il senatore Aliverti; Vice Presidente il senatore Carollo; Segretari i senatori Butini e Saporito; Segretario amministrativo il senatore Fontana; componenti del Comitato direttivo i senatori: Beorchia, Colombo Svevo, Di Lembo, Fallucchi, Martini, Mezzapesa, Scoppola, Toros e Venturi.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3306. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione» (1623) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### **Disegni di legge, annunzio di presentazione**

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, CECCATELLI, MARTINI, COLOMBO SVEVO, BOMPIANI, CONDORELLI, DE CINQUE, D'AGOSTINI, NEPI, VENTURI, FONTANA, BOMBARDIERI e FIMOGNARI. — «Trattamento giuridico ed economico delle suore incaricate degli istituti di prevenzione e di pena» (1624).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

*alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):*

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Go-

verno della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985» (1575), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

«Nuova disciplina della finanza regionale» (1579), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

«Ordinamento della finanza locale» (1580), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª e della 11ª Commissione.

#### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

**PRESIDENTE.** Nella seduta di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: Deputati BASSANINI ed altri. — «Nuove disposizioni sul Club alpino italiano» (968-B) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

#### **Consigli regionali, trasmissione di voti**

**PRESIDENTE.** Nello scorso mese di novembre, sono pervenuti voti dalla Regione Trentino-Alto Adige.

Tali voti sono stati trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

#### **Interrogazioni, annunzio**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario:*

MARGHERI, BOLLINI, TARAMELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che il mancato accordo tra la Finsider e la Falck rischia di aggravare ulteriormente le condizioni della siderurgia italiana, se non si adottano urgentemente misure tese a consentire comunque la conclusione del processo di ristrutturazione e il raggiungimento di condizioni di efficienza e competitività delle imprese;

che la conclusione del processo di ristrutturazione pone seri problemi economici e sociali nelle aree di crisi siderurgica, tra le quali certamente è da annoverare anche la città di Sesto San Giovanni (si ricordi a tale proposito la crisi della Breda che ha preceduto le attuali difficoltà della Falck);

che il Governo ha più volte annunciato programmi di intervento che non hanno mai visto la luce,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) qual è il giudizio del Governo sulle attuali prospettive della siderurgia nella zona di Sesto San Giovanni;

2) se il Governo è a conoscenza del confronto avviato dal comune e dai sindacati della città di Sesto San Giovanni su un progetto di ristrutturazione e di sviluppo per superare le difficoltà determinate dalla crisi siderurgica;

3) se il Governo, nell'ambito dei suoi poteri, intende partecipare a tale confronto con iniziative appropriate, fondate su criteri di programmazione tese al risanamento e alla riqualificazione del tessuto industriale.

(3-01152)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

PAGANI Maurizio. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intendano assumere di fronte alla chiusura dello stabilimento di Novara della CGE del Gruppo generale Electric che occupa 126 lavoratori che dovrebbero essere posti in cassa integrazione.

Si fa presente che l'industria intende attuare il provvedimento entro il 31 dicembre

1985, per cui le iniziative da attuare debbono avere carattere di urgenza.

(4-02470).

**PALUMBO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che a Caulonia Marina, grosso centro della provincia jonica reggina, l'attività industriale, commerciale e turistica è in notevole espansione;

che in particolare, oltre alle cooperative agricole e alle industrie per la commercializzazione degli agrumi, vi sono numerose imprese per la lavorazione dei conglomerati cementizi e per la produzione di bitume;

che, peraltro, durante il periodo estivo la presenza di numerosi turisti fa registrare il tutto esaurito nei campeggi, nei ristoranti e negli altri impianti del settore;

che tuttavia, pur in presenza di tale consistente attività produttiva, non esiste in Caulonia Marina alcuno sportello bancario;

che gli operatori economici e gli abitanti della zona sono quindi costretti a recarsi nei centri vicini per le normali operazioni bancarie,

l'interrogante chiede di sapere:

se esistono richieste da parte di istituti di credito per l'apertura di sportelli bancari nella cittadina;

se non ritenga opportuno, in caso affermativo, concedere con urgenza le necessarie autorizzazioni previa l'istruttoria di legge.

(4-02471)

**PALUMBO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che, in relazione ad alcune conflittualità che sembra siano insorte tra la regione Cala-

bria e il Ministero dei lavori pubblici, i lavori per la costruzione del porto di Bagnara Calabra sono stati sospesi;

che il ritardo nel completamento del porto recherà gravi danni all'economia della città e in particolare ai numerosi pescatori della zona;

che il consiglio comunale di Bagnara Calabra ha sollecitato, con un apposito ordine del giorno, la soluzione della vicenda,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

quali misure intenda adottare per ottenere la ripresa.

(4-02472)

#### **Ordine del giorno per la seduta di martedì 14 gennaio 1986**

**PRESIDENTE.** Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana di oggi non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 gennaio 1986, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 13,10).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari